



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 32 del 10 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **10 aprile 2020**

Prot. n. **3609/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **10 aprile 2020**

Prot. n. **3609/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **10 aprile 2020**

Prot. n. **3609/20**



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Richiamate l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, in particolare, l'ordinanza n.639 del 25 febbraio 2020, la quale dispone in merito alle procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;



Il Presidente della Regione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

RITENUTO necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTI il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” e, in particolare l'art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE l' “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020, nell'ambito del quale documento uno specifico paragrafo è dedicato alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza



Il Presidente della Regione

epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;

VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che:

- sia gli anziani che le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono popolazioni fragili e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19;
- le strutture residenziali sociosanitarie, così come altre comunità semichiusate, sono considerate a maggior rischio di microfocoli epidemici;
- in caso di ospiti con deterioramento cognitivo è necessario porre la massima attenzione nell'applicazione delle precauzioni di contatto e dell'isolamento;
- nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione fragile suindicata;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante ***"Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie"*** con il quale vengono fornite indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nell'ambito delle strutture residenziali sociosanitarie;

PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'evolversi della situazione epidemiologica in Abruzzo;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

DATO ATTO che:



Il Presidente della Regione

- SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, diabete e la mortalità aumenta con l'età;
- le strutture residenziali per anziani sono contesti particolarmente esposti al rischio di infezione da coronavirus SARS-Cov-2, poiché gli anziani ospiti, oltre ad avere i fattori di rischio sopra riportati, sono generalmente più vulnerabili alle infezioni rispetto alla popolazione generale;
- dette peculiarità sono altresì presenti nelle strutture deputate all'assistenza ed al trattamento della popolazione fragile quali i disabili psichici;

RITENUTO pertanto necessario garantire lo sviluppo di adeguate azioni di prevenzione, nonché di contenimento e gestione della epidemia da COVID-19, all'interno delle Strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie, con particolare riferimento alle RSA ed alle RP, in quanto la popolazione anziana e disabile risulta essere una popolazione particolarmente fragile ed esposta al contagio;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 - emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – con la quale sono state approvate le prime misure specifiche da adottarsi nei confronti delle strutture residenziali sociosanitarie;

ATTESO che con la precitata l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16/2020, in particolare:

- al punto 1) è stato recepito integralmente il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie"*;
- al punto 3) è stato disposto il divieto di accedere alle strutture socio-sanitarie da parte di familiari e conoscenti, siccome indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q;
- al punto 4) è stato dato mandato alle strutture residenziali sociosanitaria di attivare il rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, designando altresì in ogni struttura un referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 con il compito specifico di porre in essere nella struttura le misure di prevenzione e controllo previste e monitorarne l'attuazione, in stretto contatto con le autorità sanitarie locali;

RICHIAMATO altresì il documento "Coronavirus: prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per anziani" approvato dall' AIP Associazione Italiana di Psicogeriatrica, AGE Associazione Geriatrici Extraospedalieri, SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGOT Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (versione 23 marzo 2020) che esplicita le modalità attuative di quanto previsto nel citato Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 e fornisce ulteriori indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie;

RITENUTO pertanto di dover integrare quanto disposto con la precitata Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 e adottare ulteriori misure tese a proteggere la popolazione fragile di che trattasi e gli operatori che operano nell'ambito delle strutture socio-sanitarie indicate in premessa, siccome elaborate dal Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità, con il supporto della task force sanitaria per la gestione dell'emergenza COVID-19 di cui al Decreto n. 55/SMEA(COVID-19 del 6 aprile 2020 della Struttura di missione per il superamento emergenze di Protezione civile regionali;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le misure di seguito riportate, programmatiche ed operative, nonché di risposta e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2;



Il Presidente della Regione

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. Di disporre, in caso di nuovi accessi alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, quanto di seguito:
 - a. da territorio
Tutti i nuovi pazienti che accedono alla struttura devono eseguire tampone preventivo ed essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un periodo di 14 giorni, anche con referto di tampone negativo.
 - b. da presidio ospedaliero
Tutti i pazienti dimissibili possono essere trasferiti presso le strutture residenziali sociosanitarie indicate in premessa, esclusivamente previa esecuzione di tampone ed essere collocati in aree/stanze separate dagli altri degenti, per un periodo di 14 giorni.
2. di disporre, l'accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, dei pazienti no-covid dando priorità a quelli provenienti da Presidi Ospedalieri pubblici rispetto a quelli provenienti dal territorio, fino al termine dello stato di emergenza e comunque sino a diverso provvedimento, per alleggerire l'attività ospedaliera ferma restando la necessità di evitare il sovraffollamento delle strutture residenziali ospitanti.
3. Che le strutture di cui al precedente punto 1) sottopongano a specifico test molecolare per la diagnostica di COVID-19, ove possibile rapido, tutti gli operatori che a diverso titolo accedono alle strutture residenziali in discorso. In caso di positività del test diagnostico i lavoratori dovranno essere allontanati e sottoposti a sorveglianza sanitaria attiva.
4. Di sottoporre tutto il predetto personale - sia in attesa di risposta di tampone o con tampone negativo - ad ogni inizio del turno lavorativo, a procedure di controllo (misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner e breve intervista su eventuale presenza di sintomi clinici). In presenza di temperatura superiore a 37,5°C o di sintomatologia suggestiva, gli operatori non potranno prendere servizio e saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.
5. Di assicurare che, nelle strutture eroganti prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie di cui all'oggetto, il personale dedicato all'assistenza sia assegnato, ove possibile, sempre alla stessa area di trattamento al fine di evitare la trasmissione di infezione tra aree COVID e non- COVID.
6. di prevedere altresì un attento e tempestivo monitoraggio, teso a rilevare l'insorgenza di febbre e segni e sintomi suggestivi di infezione da coronavirus, a tutti gli ospiti delle strutture eroganti di che trattasi. In caso di comparsa di sintomatologia a carico di un ospite, si dovrà procedere ad esecuzione di tampone e al suo isolamento in quanto lo stesso, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, è da considerarsi caso sospetto COVID-19;
7. di provvedere, sempre nell'ambito delle strutture residenziali in discorso, in presenza di casi sospetti COVID-19, al loro isolamento in aree dedicate. Diversamente, se non possibile, prendere in considerazione l'isolamento per coorte degli ospiti sospetti COVID-19, rammentando che l'OMS raccomanda di separare i residenti con sospetto COVID-19 dai residenti con COVID-19 accertato.



Il Presidente della Regione

8. di disporre quanto segue, nella ipotesi in cui si riscontri un caso positivo di COVID-19 all'interno di una struttura residenziale che eroga assistenza socio-sanitaria:
- a. l'ospite rilevato positivo al COVID-19, se sintomatico e la cui condizione clinica appare instabile, con necessità di terapia intensiva o subintensiva, sarà preso in carico dal SSR,
 - b. l'ospite rilevato positivo al COVID-19, se paucisintomatico, potrà essere mantenuto in isolamento all'interno della stessa struttura in area dedicata, se possibile, oppure, laddove le condizioni strutturali non lo dovessero consentire, collocato in una struttura sociosanitaria appositamente individuata dalla ASL. Dovranno essere garantiti h24 livelli di assistenza differenziati per complessità assistenziale,
 - c. l'intera struttura residenziale, nel caso in cui non sia presente una organizzazione in moduli, separabile per aree e percorsi COVID-19 e non-COVID-19, sarà sottoposta a quarantena, con attivazione di idonea sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con l'Azienda USL territorialmente competente;
9. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicureranno l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente